



Report Equitalia

MARIO ROSSI

Report generato il: 11/05/2020 11:03

Indice:

Totale Iniziale VS Totale Da Pagare	3
Totale relativo ad ogni ente creditore	5
Calcolo aumento vs diminuzione.....	7
Totale Rateizzazioni	10
Prescrizione	12
Cartelle non notificate.....	15
Procedure Esecutive	16
Fermo Amministrativo.....	16
Ipoteca	17
Pignoramento ed espropriazione forzata di beni mobili ed immobili.....	18
Procedure Esecutive in atto	21
Durc	23
Pignoramento art. 48-bis del DPR n. 602/1973.....	25
Divieto compensazioni orizzontali	26

Totale Iniziale VS Totale Da Pagare

Cosa rappresenta questa differenza?

Tale elaborazione rappresenta la differenza tra due valori:

- **Importi iniziali:** sono gli importi originali della cartella esattoriale al momento della notifica, costituiti dall'importo originale (comprensivo di sanzioni e oneri di riscossione)
- **Importi al giorno dell'estratto:** sono gli importi aggiornati alla data odierna, che rappresentano l'effettiva esposizione debitoria

L'importo dato da questa differenza può essere:

- **positivo** : andando a rappresentare l'incremento degli importi nel corso nel tempo, maggiorato, quindi, dagli interessi annuali che devono essere corrisposti su tutti gli importi.
- **Negativo:** rappresenta un decremento dell'esposizione debitoria, quindi un risparmio rispetto all'importo originario. I motivi di questo decremento possono essere molteplici (rateizzazione, sospensione o sgravio della cartella esattoriale).

Cosa sono gli oneri di riscossione?

Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli "oneri di riscossione", che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.

Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell'1,65% rispetto al passato.

In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli "oneri di riscossione", interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell'importo dovuto. Anche in questo caso c'è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% - oneri di riscossione 6%).


Sospensione

Per cartelle in sospensione si intendono le cartelle «congelate» nella loro efficacia esecutiva, ciò evita che arrivi subito il pignoramento e attendere il riesame prima di vedere che ti portano via qualcosa per il debito non pagato. Possono rappresentare anche delle cartelle per le quali è stata richiesta la rottamazione o saldo e stralcio

Sgravio

Per Sgravio si intendono le cartelle o parti di esse definitivamente annullate, quindi non più dovute

Importo Totale vs Importo da pagare



Il tuo debito è aumentato di €54706.38

Totale relativo ad ogni ente creditore

Quali sono le differenze tra le diverse "Cartelle Esattoriali"?

Cartella di pagamento

La cartella di pagamento è l'atto che Agenzia delle entrate-Riscossione invia su incarico degli enti creditori per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini. Nella cartella è indicato l'importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l'aggio e le spese di notifica che spettano all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'aggio è la remunerazione che l'Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione.

Accertamento esecutivo

Dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP sono "esecutivi" in quanto contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati entro i termini previsti. Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi trascorso il termine utile per presentare ricorso e riportano l'avviso che, dopo 30 giorni dalla scadenza della data prevista per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia). L'Agente della riscossione è tenuto a informare il contribuente, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione. L'esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di tale affidamento. La sospensione non opera, tuttavia, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.

L'obbligo d'informazione e la predetta sospensione vengono meno quando c'è un fondato pericolo per il buon esito della riscossione.

Dal 2012 (decreto legge n. 16/2012), l'accertamento esecutivo è stato esteso anche agli atti emessi dall'Agenzia delle dogane che diventano esecutivi trascorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. Decorso tale termine, la riscossione è affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia).


Avviso di addebito INPS

Dal 1° gennaio 2011 anche la riscossione coattiva dei crediti previdenziali dell'INPS è effettuata mediante un avviso di addebito notificato dall'Istituto, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce la cartella di pagamento.

Iscrizione a ruolo

È l'inserimento di un contribuente nell'elenco dei debitori formato dall'ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, comuni, ecc) per il pagamento di tributi o altre entrate, sanzioni e interessi. Con l'iscrizione a ruolo l'ente creditore incarica l'Agente della riscossione di richiedere il pagamento delle somme dovute al contribuente, attraverso l'invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento.

Enti Creditori



#	Ente Creditore	Totale Iniziale	Totale Da Pagare
1	INAIL SEDE DI SALERNO 3	€756.71	€0
2	INPS SEDE DI ROMA	€41187.1	€49737.8
3	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€38844.84	€72198.23
4	INAIL INAIL SEDE DI SALERNO - BATTIPAGLI	€1483.42	€2395.41
5	COMUNE DI ROMA	€630.65	€924.52
6	MCC SPA - MEDIOCREDITO CENTRALE	€30477.97	€42172.39
7	PREFETTURA DI SALERNO	€5802.68	€6461.4
8	Totale	€119183.37	€173889.75


Calcolo aumento vs diminuzione

Come aumentano le cartelle esattoriali?

Le cartelle esattoriali aumentano ogni anno con l'applicazione dei cosiddetti interessi di mora. Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Attualmente sono pari al 3,5%. Le somme incassate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) a questo titolo vengono riversate interamente all'ente creditore.

La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo		
Tasso	Decorrenza	Provvedimento
4,2% semestrale	01/01/1999	Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999
8,4000%	01/01/2000	Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000
6,8358%	01/10/2009	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009
5,7567%	01/01/2010	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010
5,0243%	01/10/2011	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011
4,5504%	01/10/2012	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012
5,2233%	01/05/2013	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013
5,1400%	01/05/2014	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014
4,8800%	15/05/2015	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015
4,1300%	15/05/2016	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016
3,50%	15/05/2017	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 66826 del 04.04.2017



N° Documento	Data	Ente Creditore	Importo Iniziale	Importo Da Pagare	Aumento vs Diminuzione	Percentuale
10020000052561747000	22/12/2000	INAIL SEDE DI SALERNO 3	€756.71	€0	€-756.71	-100%
10020010088207216000	20/06/2001	INPS SEDE DI ROMA	€3361.33	€1657.74	€-1703.59	-50.68%
10020010104029546000	30/05/2001	INPS SEDE DI ROMA	€6013.04	€8733.68	+€2720.64	45.25%
10020030006260127000	28/04/2003	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€6072.25	€12655.8	+€6583.55	108.42%
10020030011990038000	10/04/2003	INAIL INAIL SEDE DI SALERNO - BATTIPAGLI	€1483.42	€2395.41	+€911.99	61.48%
10020030074590964000	11/09/2003	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€4730.96	€9710.26	+€4979.3	105.25%
10020040046717635000	23/09/2004	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€2887.7	€5670.56	+€2782.86	96.37%
10020050034143008000	20/10/2005	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€5857.78	€10976.97	+€5119.19	87.39%
10020060037421540000	06/10/2006	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€1622.14	€2532.15	+€910.01	56.1%
10020070006712519000	20/02/2007	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	€17674.01	€30652.49	+€12978.48	73.43%

		UFFICIO DELL				
10020110042212361000	16/06/2011	COMUNE DI ROMA	€630.65	€924.52	+€293.87	46.6%
40020120002090923000	15/05/2012	INPS SEDE DI ROMA	€3225.62	€4615.6	+€1389.98	43.09%
40020120007094626000	09/01/2013	INPS SEDE DI ROMA	€1679.65	€2388.75	+€709.1	42.22%
40020130001189311000	05/04/2013	INPS SEDE DI ROMA	€871.9	€1228.35	+€356.45	40.88%
10020130022097235002	01/08/2013	MCC SPA - MEDIOCREDITO CENTRALE	€30477.97	€42172.39	+€11694.42	38.37%
40020130003986179000	13/12/2013	INPS SEDE DI ROMA	€1767.12	€2427.95	+€660.83	37.4%
40020140001547542000	28/05/2014	INPS SEDE DI ROMA	€1851.26	€2500.76	+€649.5	35.08%
40020140004692457000	03/10/2014	INPS SEDE DI ROMA	€1835.81	€2423.97	+€588.16	32.04%
40020140008141747000	14/01/2015	INPS SEDE DI ROMA	€1863.95	€2448.16	+€584.21	31.34%
40020150003743436000	26/10/2015	INPS SEDE DI ROMA	€1893.2	€2397.01	+€503.81	26.61%
40020160002421708000	10/05/2016	INPS SEDE DI ROMA	€1908.13	€2352.52	+€444.39	23.29%
40020160006791387000	10/11/2016	INPS SEDE DI ROMA	€1912.79	€2301.37	+€388.58	20.31%
10020170008467912000	19/07/2017	PREFETTURA DI SALERNO	€5802.68	€6461.4	+€658.72	11.35%
40020170004081232000	25/09/2017	INPS SEDE DI ROMA	€3930.36	€4539.58	+€609.22	15.5%
40020180002137212000	22/06/2018	INPS SEDE DI ROMA	€2986.32	€3331.28	+€344.96	11.55%
40020180007186607000	13/12/2018	INPS SEDE DI ROMA	€2004.56	€2187.37	+€182.81	9.12%
40020190003416042000	19/07/2019	INPS SEDE DI ROMA	€2042.04	€2163.69	+€121.65	5.96%
40020190008092225000		INPS SEDE DI ROMA	€2040.02	€2040.02	€0	0%
Totale			€119183.37	€173889.75	+€54706.38	45.9%

Totale Rateizzazioni

Esistono due tipologie di piano di rateizzazione:

- **Piano ordinario**
- **Piano straordinario**

Piano ordinario

Per debiti fino a 60 mila euro puoi richiedere la rateizzazione fino a 72 rate. Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all'importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Le rate possono essere costanti o crescenti.

Piano straordinario

Se non sei in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.

I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Condizione che si verifica quando l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità, allegando la certificazione relativa all'ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato

Tassi di interesse

I tassi di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti variano in base ai tassi decisi da ogni ente creditore:

- **per quelli di natura erariale è pari a al 4,5% annuo (art.21, comma 1, DPR n. 602/1973),**
- **per quelli di natura previdenziale e assistenziale è pari al 6% annuo (art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, e art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996).**
- **Ai restanti debiti si applica il tasso previsto dall'art. 21 del DPR n. 602/1973, salvo diversa determinazione dell'ente creditore (art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46/1999).**

Proroga

Se la tua condizione economica peggiora e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.

La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Finché sei in regola con i pagamenti a rate non sei considerato inadempiente verso gli enti creditori e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive fermi o ipoteche, nè attiva qualsiasi altra procedura di riscossione. Inoltre, ad avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, puoi richiedere all'Agente della riscossione la sospensione dell'eventuale provvedimento di fermo già iscritto, al fine di poter circolare con il veicolo interessato.

L'Agente della riscossione rilascerà un documento con il proprio consenso all'annotazione della sospensione del fermo, che dovrai presentare direttamente al PRA.

In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.

In base all'attuale normativa (D. Lgs. N. 159/2015) Per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Non ci sono importi rateizzati

Prescrizione

Che cos'è la prescrizione?

La prescrizione comporta l'estinzione di un diritto in conseguenza del decorrere di un determinato periodo di tempo. Molti diritti, soprattutto quelli di natura patrimoniale, se non vengono esercitati per lungo periodo perdono ogni protezione o, come si suol dire, **cadono in prescrizione**. La prescrizione è quindi l'estinzione del diritto che si verifica quando il titolare omette di esercitarlo per tutto il tempo previsto dalla legge.

Quando il diritto è caduto in prescrizione il titolare non può più avanzare alcuna pretesa e il debitore non è obbligato a pagare. La ragione della prescrizione è nell'esigenza di garantire una certezza nei rapporti giuridici. L'ordinamento vuole evitare che il mancato esercizio del diritto possa generare equivoci nei terzi e contrasti.

La prescrizione è uguale per tutte le cartelle esattoriali?

NO, la prescrizione varia in base al tributo che ha generato la cartella esattoriale.

La prescrizione può essere rinnovata?


Si, la prescrizione può essere rinnovata attraverso la notifica di:

- preavvisi di procedure cautelari e/o esecutivi
- attraverso intimazioni di pagamento

Avviso di intimazione

L'avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l'espropriazione forzata qualora sia passato un anno dall'invio della cartella di pagamento. Dalla data di notifica dell'avviso il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Una volta inviate queste comunicazioni e decorsi i termini, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione procederà al recupero forzoso dei propri crediti



Documento in prescrizione	Data	Ente Creditore
10020010088207216000	20/06/2001	INPS SEDE DI ROMA
10020010104029546000	30/05/2001	INPS SEDE DI ROMA
10020030006260127000	28/04/2003	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL
10020030074590964000	11/09/2003	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL
10020040046717635000	23/09/2004	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

		UFFICIO DELL
10020050034143008000	20/10/2005	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL
10020060037421540000	06/10/2006	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL
10020070006712519000	20/02/2007	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL
40020120002090923000	15/05/2012	INPS SEDE DI ROMA
40020120007094626000	09/01/2013	INPS SEDE DI ROMA
40020130001189311000	05/04/2013	INPS SEDE DI ROMA
40020130003986179000	13/12/2013	INPS SEDE DI ROMA
40020140001547542000	28/05/2014	INPS SEDE DI ROMA
40020140004692457000	03/10/2014	INPS SEDE DI ROMA

Cartelle non notificate

Notifica (della cartella di pagamento o di altri atti)

E' la modalità con la quale la cartella di pagamento o altri atti della riscossione sono recapitati al contribuente. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con Posta elettronica certificata (PEC).

Notifica via Pec

Il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all'art. 7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 DPR n. 600/1973.

La norma prevede adesso la possibilità (e non più l'obbligo), a partire dal 1° luglio 2017, per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).

Il nuovo comma dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 prevede inoltre che la notifica degli atti e degli avvisi possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di PEC nell'indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta.

A tal fine, il richiedente potrà indicare l'indirizzo PEC:

- di cui è intestatario;
- di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 (per esempio avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, dipendenti dei Centri di Assistenza Fiscale – CAF, ecc.), ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'art. 63, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati.

N° Documento	Ente Creditore	Importo Iniziale	Importo Da Pagare
40020190008092225000	INPS SEDE DI ROMA	€2040.02	€2040.02

Procedure Esecutive

Fermo Amministrativo

Il fermo amministrativo è l'atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore.

Prima dell'attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l'interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo, sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Inoltre, considerando la particolarità della fattispecie, AdeR ha ritenuto di non procedere all'iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove lo stesso risultasse già iscritto, di provvedere alla sua cancellazione.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA), senza ulteriore comunicazione da parte di AdeR.

La cancellazione del fermo, a seguito dell'integrale pagamento del debito, è effettuata con modalità telematiche a cura dell'Agente della riscossione senza la necessità che il debitore presenti alcuna istanza.

Preavviso di fermo

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola con i pagamenti nei successivi 30 giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di sua proprietà. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

RISCHIO FERMO AMMINISTRATIVO SULLA TUA VETTURA E SU UN MASSIMO DI 10 VEICOLI

Ipoteca

L'ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all'Agente della riscossione l'incarico di recuperare le somme dovute dal debitore.

L'ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione procede e previa comunicazione scritta.

Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione dell'ipoteca alla Conservatoria competente.

La cancellazione dell'ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.

Dopo l'iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione - e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge - l'Agenzia delle entrate-Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell'immobile

Preavviso di ipoteca

Il preavviso di ipoteca invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all'iscrizione di ipoteca vera e propria.

RISCHIO IPOTECA SUI PROPRI IMMOBILI

Pignoramento ed espropriazione forzata di beni mobili ed immobili

Si dà corso alle procedure esecutive e alla vendita all'asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l'immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

- è l'unico immobile di proprietà del debitore;
- è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all'asta dell'immobile solo se:

- l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
- il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;

- sono passati almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

Il pignoramento immobiliare dell'Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni.

L'avviso contiene: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell'imposta, l'indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

La legge prevede che il contribuente, con il consenso di Agenzia delle entrate-Riscossione, possa vendere personalmente l'immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto.

In questo caso l'intero corrispettivo sarà versato direttamente all'Agenzia che utilizzerà l'importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l'eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all'incasso.

Procedure di pignoramento

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest'ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.

Pignoramento di stipendi e pensioni

Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l'Agente della riscossione alcuni limiti:

- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;

- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Pignoramento conti correnti

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell'ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

RISCHIO PIGNORAMENTO STIPENDIO/PENSIONE E CONTO CORRENTE, E RISCHIO PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Procedure Esecutive in atto

N° Documento	Data	Ente Creditore	Importo Da Pagare
10020000052561747000	22/12/2000	INAIL SEDE DI SALERNO 3	€0
10020010088207216000	20/06/2001	INPS SEDE DI ROMA	€1657.74
10020010104029546000	30/05/2001	INPS SEDE DI ROMA	€8733.68
10020030006260127000	28/04/2003	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€12655.8
10020030011990038000	10/04/2003	INAIL INAIL SEDE DI SALERNO - BATTIPAGLI	€2395.41
10020030074590964000	11/09/2003	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€9710.26
10020040046717635000	23/09/2004	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€5670.56
10020050034143008000	20/10/2005	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€10976.97
10020060037421540000	06/10/2006	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€2532.15
10020070006712519000	20/02/2007	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€30652.49
10020110042212361000	16/06/2011	COMUNE DI ROMA	€924.52
40020120002090923000	15/05/2012	INPS SEDE DI ROMA	€4615.6

40020120007094626000	09/01/2013	INPS SEDE DI ROMA	€2388.75
40020130001189311000	05/04/2013	INPS SEDE DI ROMA	€1228.35
10020130022097235002	01/08/2013	MCC SPA - MEDIOCREDITO CENTRALE	€42172.39
40020130003986179000	13/12/2013	INPS SEDE DI ROMA	€2427.95
40020140001547542000	28/05/2014	INPS SEDE DI ROMA	€2500.76

Durc

Che cos'è il DURC?

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
- la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 22 marzo 1995, n. 335; lavoratori autonomi.

Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un Durc online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015).

DURC NON IN REGOLA

Pignoramento art. 48-bis del DPR n. 602/1973

Se la tua situazione debitoria è superiore ai 5.000 euro non puoi ricevere pagamenti dalla pubblica Amministrazione.

La Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

RISCHIO PIGNORAMENTO AI SENSI ART48BIS

Divieto compensazioni orizzontali

L'[art. 31 del D.L. n. 78/2010](#) prescrive che, per poter procedere con la compensazione, è necessario non avere carichi erariali pendenti superiori, complessivamente, ad euro 1.500,00. Ai fini della determinazione del limite dei 1.500 euro cosa bisogna considerare

Nel limite di euro 1.500,00 sono altresì compresi i relativi accessori, tra cui, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con [circolare n. 13 del 11.03.2011](#), rientrano le sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora, gli aggi spettanti all'Agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo, ad esempio quelle relative alla notifica della cartella.

Con la medesima circolare precedentemente richiamata, l'Ufficio ha altresì chiarito che, ai fini della determinazione del predetto limite:

- Occorre fare riferimento agli importi scaduti al momento del versamento;
- In caso di più cartelle, è necessario verificare il debito scaduto nel suo complessivo ammontare;
- Il divieto di compensazione permane fintantoché rimane in essere il debito scaduto, pertanto qualora la posizione venga in seguito sanata, la compensazione orizzontale sarà nuovamente esercitabile;

Inoltre, ricordando che un debito è da considerarsi scaduto ove la cartella di pagamento non venga onorata nel termine di 60 giorni a partire dalla notifica, si sottolinea che la compensazione sarà vietata solo dopo lo spirare dei predetti 60 giorni.

DIVIETO DI PROCEDERE ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO